Ad esito di analisi della rilevante normativa britannica e di consultazione delle competenti autorità, la sussistenza della condizione di reciprocità per gli stranieri in UK risulta, in via generale, essere confermata. La proprietà di beni immobili, la costituzione di società, l'acquisizione di quote o azioni, l'accettazione di eredita' o donazioni non risultano essere condizionate dalla cittadinanza. Si segnala tuttavia che la possibilità di costituire una società nel Regno Unito non si traduce automaticamente nel diritto di recarsi a lavorare nel Paese.

In particolare si evidenzia quanto segue:

1) Acquistare o vendere immobili o terreni, ad uso abitativo o commerciale: la proprietà di beni mobili e immobili nel Regno Unito (con l'eccezione di imbarcazioni inglesi) non e' condizionata dalla cittadinanza. L'articolo 17 della Legge sullo Stato degli Stranieri del 1914 (Status of Aliens Act 1914 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/4-5/17/enacted) stabilisce che la proprietà di beni personali o immobili può essere acquistata o venduta da un cittadino straniero (alien) nello stesso modo in cui puo' essere acquistata o venduta da un cittadino britannico.

2) Costituire società o acquisirne quote: registrare una società nel Regno Unito è permesso alle persone di qualsiasi nazionalità, a condizione che l'azienda venga registrata presso un indirizzo britannico attraverso Companies House (https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house). L'indirizzo può corrispondere a un immobile di proprietà o in affitto, a un indirizzo virtuale d'ufficio (maggiori informazioni a questa pagina https://www.gov.uk/limited-company-formation/company-address), o alla proprietà di una persona che accetti la registrazione di una societa' al proprio indirizzo. Ulteriori informazioni in merito sono disponibili alla pagina https://www.gov.uk/register-as-an-overseas-company. Aspetto essenziale da tenere in considerazione - e che e' stato evidenziato dai nostri interlocutori britannici - è che una persona di nazionalità non britannica (che non sia soggetta a sanzioni o altre forme di restrizioni, come condanne penali) può avviare una società nel Regno Unito, ma ciò non le darà automaticamente il diritto a lavorare nel Paese. Relativamente all'acquisizione di quote, si veda il punto 4.

3) Assumere cariche sociali: analogamente a quanto indicato al punto precedente, secondo la normativa britannica non vi sono restrizioni rispetto al paese di residenza di un direttore (o di ricopra cariche apicali) in una società britannica: una compagnia di diritto UK deve essere registrata a un indirizzo britannico, mentre la residenza di quanti ricoprano cariche sociali o dirigenziali non ha conseguenze sulla società.

4) Acquistare, dare o prendere in affitto aziende: non sussistono restrizioni. A seconda del tipo di azienda, l'acquisto avverrà attraverso la Borsa di Londra per le società quotate (public listed company PLC) ovvero attraverso una cessione di quote fra privati, nel caso di private limited companies.

5) Accettare eredita' o donazioni: neanche i diritti successori sono condizionati dalla cittadinanza. Sempre ai sensi dell'art. 17 dello Status of Aliens Act 1914, uno straniero può ricevere l'eredita' di una persona deceduta nel Regno Unito, ma potrebbe dover pagare tasse (maggiori informazioni sulla inheritance tax sono reperibili a questo indirizzo: https://www.gov.uk/inheritance-tax).